



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Liceo Artistico Statale *di* Brera - Milano

Sede centrale: via Hajech, 27 - 20129 MILANO Tel. 02.71.34.43 - 02.70.10.20.93 - Fax. 02.76.11.01.85

Succursale: via Papa Gregorio XIV, 1 - 20123 MILANO Tel. 02.86.45.52.80 - Fax. 02.86.45.52.32

codice fiscale: 80107950158

e-mail: misl01000c@istruzione.it *posta certificata:* misl01000c@pec.istruzione.it

sito web: www.liceoartisticodibrera.com

Prot. 4729/2019

Milano, 14 ottobre 2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 297/1994, art. 10 co. 3/a relativamente alle attribuzioni del Consiglio d'Istituto in materia di regolamentazione interna delle Istituzioni Scolastiche;

VISTA la L. 241/1990, art. 25 co. 1, in materia di accesso agli atti mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, con particolare riferimento al rilascio di copie dei medesimi previo rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura;

VISTO il D.P.R. 184/2006, art. 7 co. 6, in materia di accesso ai documenti amministrativi e di attribuzione alle singole Amministrazioni del potere di regolamentare gli importi dovuti e le modalità del pagamento;

VISTO il D.Lgs. 97/2016, art. 5 con particolare riferimento al comma 4 in tema di rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali relativamente all'accesso civico generalizzato;

RAVVISATA la necessità di adeguare gli importi vigenti relativi all'estrazione di copie in sede di accesso agli atti nell'ambito del Liceo Artistico Statale "Brera" di Milano;

ACQUISITA la deliberazione del Consiglio d'Istituto adottata in data 2 ottobre 2019;

EMANA
il seguente regolamento

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

Regolamento: il presente regolamento recante le norme di cui all'art. 2;

Amministrazione: il Liceo Artistico Statale di Brera in Milano, C.F. 80107950158;

Accesso agli atti: la tutela dell'interesse qualificato del privato a prendere visione, ovvero a estrarre copia, di documento prodotto dall'Amministrazione nei confronti del quale vi sia interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

Accesso civico generalizzato: accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 57/2016;

Costi di riproduzione: il costo relativo alla formazione di copia del documento oggetto di accesso agli atti, ovvero della sua apposita e specifica digitalizzazione necessaria ad accogliere la richiesta. Il costo di riproduzione è comprensivo dei diritti di segreteria relativi alla ricerca e visura dei documenti. Il costo di riproduzione non è comprensivo delle spese di spedizione ove esistenti;

Costi di spedizione: il costo relativo alla spedizione postale per raccomandata A/R delle copie cartacee dei documenti oggetto di accesso agli atti;

Controinteressati: tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

Art. 2
Oggetto

1. Il Regolamento contiene le norme relative agli importi e alle modalità di pagamento dei costi di riproduzione e di spedizione derivanti da accesso agli atti e da accesso civico generalizzato.

2. Per le fattispecie non espressamente disciplinate nel Regolamento, trovano applicazione le norme di rango superiore in diritto interno e comunitario applicabili alla materia trattata.

Art. 3
Interpretazione

1. Il testo del Regolamento assume il significato proprio delle parole secondo la connessione di queste. Eventuali controversie interpretative sul testo possono essere risolte in via autentica dal Consiglio d'Istituto su proposta del Dirigente Scolastico.

Art. 4
Costi di riproduzione

1. I seguenti costi di riproduzione sono a carico del richiedente l'accesso.
2. L'estrazione di copie di atti o documenti, ovvero la necessaria e appositamente richiesta digitalizzazione, sono sottoposte a rimborso del costo di riproduzione nella misura di **€ 0,50** a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4, nella misura di **€ 1,00** a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3, **€ 2,00** a pagina per riproduzione fotostatica di tavole o manufatti.
3. Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai controinteressati, i costi necessari alla notifica sono quantificati in **€ 10,00** a controinteressato (€ 2,00 per le notifiche indirizzate a personale in effettivo servizio presso il MIUR).
4. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo. L'importo (stabilito per legge, alla quale si rinvia per successivi adeguamenti) è pari a **€ 16,00** per marca da bollo ogni 4 fogli/facciate. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.

Art. 5
Costi di spedizione

1. Il costo della spedizione cartacea dei documenti è a carico del richiedente l'accesso.
2. Per la spedizione tramite posta elettronica certificata nulla è dovuto.

Art. 6
Versamento dell'importo

1. Gli importi dovuti per l'accesso agli atti, quantificati nelle modalità di cui agli articoli 4 e 5 e comunicati dall'Amministrazione al richiedente l'accesso vengono versati sul conto corrente bancario dell'Amministrazione prima del rilascio delle copie ovvero delle digitalizzazioni richieste.

Titolo IV - Disposizioni transitorie e finali.

Art. 7
Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo d'Istituto della Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 co. 7 del D.P.R. 275/1999.

Art. 8
Prima applicazione

1. Fatte salve le norme di rango superiore nel diritto interno e comunitario applicabili alla materia trattata dal Regolamento, le norme speciali contenute nel Regolamento si applicano alle richieste di accesso agli atti con data successiva a quella determinata in base all'articolo precedente.

IL PRESIDENTE DEL C.D.I.
F.to Dr. F. Cocchi

